1. ------IND- 2020 0682 S-- IT- ------ 20201110 --- --- PROJET

PROGETTO

## Ordinanza recante modifica dell'ordinanza relativa ai pesticidi (2014:425)

In merito all'ordinanza relativa ai pesticidi (2014:425) il governo decreta[[1]](#footnote-2)

*che* il capitolo 2, articoli 11, 20, da 37 a 39 e da 40 a 43 si formulino come segue,

*che* cinque nuove sezioni – capitolo 2, articoli 37a, 38a, 40a, 41a e 43a siano inserite e formulate come indicato in seguito.

Capitolo 2

**Articolo 11**    Agli utenti dei prodotti fitosanitari è erogata una formazione che fornisca conoscenze sufficienti delle materie di cui all'allegato I della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nella formulazione originale. La formazione è erogata da

1. l'Ente svedese per l'agricoltura, in termini di utilizzo

a) in agricoltura, in silvicoltura, gestione dei parchi o in orticoltura,

b) su appezzamenti di terreno per edifici residenziali,

c) su cortili scolastici e cortili delle scuole dell'infanzia,

d) su parchi giochi a cui il pubblico ha accesso,

e) nelle strutture sportive e ricreative,

f) nei lavori di pianificazione e di edificazione,

g) su aree stradali e terrapieni,

h) su superfici in ghiaia e su altre superfici altamente permeabili, e

i) su superfici di asfalto o di cemento o su altri materiali induriti,

2. l'Agenzia svedese per la salute pubblica, per quanto riguarda l'uso all'interno e intorno ai magazzini o ad altre strutture di stoccaggio, e

3. l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, per quanto riguarda gli usi di altra natura.

**Articolo 20**    Le questioni relative all'autorizzazione all'uso ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 19 sono esaminate da

1. l'Ente svedese per l'agricoltura, in termini di utilizzo

a) in agricoltura, in silvicoltura, gestione dei parchi o in orticoltura,

b) su appezzamenti di terreno per edifici residenziali,

c) su cortili scolastici e cortili delle scuole dell'infanzia,

d) su parchi giochi a cui il pubblico ha accesso,

e) nelle strutture sportive e ricreative,

f) nei lavori di pianificazione e di edificazione,

g) su aree stradali e terrapieni,

h) su superfici in ghiaia e su altre superfici altamente permeabili, e

i) su superfici di asfalto o di cemento o su altri materiali induriti,

2. l'Agenzia svedese per la salute pubblica, per quanto riguarda l'uso all'interno e intorno ai magazzini o ad altre strutture di stoccaggio, e

3. l'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, per quanto riguarda gli usi di altra natura.

**Articolo 37**    I prodotti fitosanitari non possono essere utilizzati

1. su prati o pascoli non adatti all'aratura ma utilizzabili per la falciatura o per il pascolo;

2. nei cortili scolastici o nei cortili delle scuole dell'infanzia e nei parchi giochi a cui il pubblico ha accesso;

3. nei parchi, nei giardini e in altre aree destinate principalmente ad attività ricreative a cui il pubblico ha accesso;

4. in aree adibite a orto e serre non utilizzate professionalmente;

5. su appezzamenti di terreno per edifici residenziali o su piante in vaso nell'ambiente del giardino domestico, o

6. su piante da interni, salvo quelle site in locali di produzione, magazzini e simili.

**Articolo 37a**    L'Agenzia svedese per le sostanze chimiche può emanare regolamenti sulle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 37, punti da 2 a 6, per le sostanze attive nei prodotti fitosanitari che si ritiene costituiscano un rischio limitato per la salute umana e per l'ambiente.

Prima che l'Agenzia svedese per le sostanze chimiche emani regolamenti, l'Agenzia offre alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

**Articolo 38**    L'Ente svedese per l'agricoltura può emanare regolamenti sulle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 37:

1. se necessario per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi da quarantena, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, o conformemente alle disposizioni di attuazione di detto regolamento, o

2. se necessario per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche.

L'Ente svedese per l'agricoltura può emanare regolamenti sulle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 37, punto 1, al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive.

Prima che l'Ente svedese per l'agricoltura emani i regolamenti, l'Ente concede alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

**Articolo** **38a**    L'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può emanare regolamenti sulle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 37, punti da 2 a 6, per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive.

Prima che l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente emani regolamenti, l'Agenzia concede alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

**Articolo 39**    Il consiglio comunale può, in singoli casi, concedere un'esenzione dai divieti di cui all'articolo 37, qualora il prodotto fitosanitario

1. sia approvato dall'Agenzia svedese per le sostanze chimiche e l'uso sia conforme alle condizioni dell'approvazione, e

2. sia necessario per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche o per altri motivi particolari.

**Articolo** **40**    È vietato l'uso professionale dei prodotti fitosanitari senza un'autorizzazione speciale del consiglio comunale

1. nelle strutture sportive e ricreative,

2. nei lavori di pianificazione e di edificazione,

3. sulle aree stradali e sulle superfici di ghiaia nonché su altre superfici altamente permeabili, e

4. su superfici di asfalto o di cemento o su altri materiali induriti.

**Articolo** **40a**    Il requisito dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 non si applica ai prodotti fitosanitari che nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 37a godono dell'esenzione dal divieto di utilizzo di cui all'articolo 37.

Il requisito dell'autorizzazione di cui all'articolo 40, punti 3 e 4 non si applica all'uso dei prodotti fitosanitari

1. nelle aree stradali per impedire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di

a) specie esotiche invasive, o

b) organismi nocivi da quarantena a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio o delle disposizioni di attuazione di detto regolamento, o

2. sui terrapieni.

**Articolo 41**    È vietato l'uso professionale di prodotti fitosanitari senza notifica scritta al consiglio comunale

1. nelle aree stradali per impedire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di

a) specie esotiche invasive, o

b) organismi nocivi da quarantena a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio o delle disposizioni di attuazione di detto regolamento;

2. sui terrapieni, e

3. nelle aree non disciplinate dal divieto ai sensi dell'articolo 37 o dal requisito dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 e che dispongono di un'area contigua superiore a 1 000 metri quadrati ove il pubblico può circolare liberamente.

Le attività oggetto di notifica possono essere avviate non prima di quattro settimane dalla notifica, salvo diversa decisione del consiglio.

**Articolo 41a**    L'obbligo di notifica di cui all'articolo 41 non si applica ai prodotti fitosanitari che nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 37a siano stati esentati dal divieto di utilizzo di cui all'articolo 37.

Il requisito di notifica di cui all'articolo 41, punti 1 e 3 non si applica all'uso su terreni coltivabili.

**Articolo 42**    Le disposizioni dell'articolo 37, punto 1, e degli articoli 40 e 41 non si applicano all'uso

1. avente carattere di elaborazione puntuale e

2. avente una portata talmente limitata per cui la salute umana e l'ambiente non siano messi a repentaglio.

**Articolo 43**    L'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente può

1. emanare regolamenti più dettagliati sull'esenzione ai sensi dell'articolo 39, punto 2, e

2. in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari diverso dall'uso su terreni forestali, emanare regolamenti in merito all'attuazione degli articoli da 40 a 42.

Prima che l'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente emani regolamenti, l'Agenzia concede alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

**Articolo** **43a**    L'Ente svedese per l'agricoltura può emanare regolamenti più dettagliati sulle esenzioni, ai sensi dell'articolo 39, punto 1.

Prima che l'Ente svedese per l'agricoltura emani regolamenti, l'Ente offre alle altre autorità competenti l'opportunità di presentare osservazioni.

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1º febbraio 2021.

2. Le autorizzazioni ai sensi del capitolo 2, articolo 40 per l'uso professionale dei prodotti fitosanitari che sono stati decisi ai sensi di regolamenti precedenti sono ancora di applicazione, ma non oltre il 31 dicembre 2022.

1. Cfr. la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nella formulazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio. Cfr. anche la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. [↑](#footnote-ref-2)